



Comune di Auletta
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE GEMELLAGGI E SCAMBI
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI**

Approvato con delibera di C.C. n. 11 del **26/03/2010**

- Art. 1 -

E' istituito nel Comune di Auletta il comitato di gemellaggio col compito di:

- proporre, organizzare, coordinare e gestire le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi promossi dal Comune di Auletta con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle delibere del Consiglio Comunale;
- è compito del Comitato proporre all'Amministrazione Comunale iniziative mirate alla creazione, su basi storiche sociali ed economiche, di gemellaggi con altre comunità; favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio per una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo alla mobilitazione delle associazioni, dei gruppi sociali, imprese e organismi che operano nel Comune sul piano culturale, economico, sociale, sportivo ecc...;
- collaborare alle diverse manifestazioni e iniziative aventi finalità di promozione turistica di carattere culturale, ricreativo, di svago e del tempo libero promosse sul territorio comunale anche da altri Enti e/o associazioni;
- proporre la composizione delle delegazioni, che di volta in volta, si recheranno nei paesi interessati anche per partecipare alle cerimonie.

- Art. 2 -

Per la realizzazione delle finalità dei cui all'art. 1, nel bilancio di previsione di ciascun anno verrà iscritto un apposito stanziamento. Le spese, programmate dal Comitato ed occorrenti per il funzionamento e l'espletamento delle attività, verranno sostenute dal Comune di Auletta, previa approvazione della Giunta Comunale e determinazione del responsabile del servizio competente.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre più le proprie attività, potrà giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata, da stabilire di volta in volta.

- Art. 3 -

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che, coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale. Nell'esercizio della sua attività il Comitato di gemellaggio, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

- Art. 4 -

Il Comitato viene nominato dalla Giunta Comunale. E' composto da soggetti dotati di competenza, motivazione e disponibilità ed in particolare da:

- n. 3 componenti designati dal Consiglio Comunale (due in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza);
- n.1 rappresentante designato dall'Associazione "Auletta Terra Nostra";
- n. 1 rappresentante designato dalla Pro Loco;
- n. 5 componenti nominati dalla Giunta Comunale;

Il Comitato provvede alla nomina al suo interno di un presidente, un vice presidente ed un segretario.

Il Comitato rimane in carica per la durata della consiliatura. Sarà rinnovato all'inizio di ciascuna consiliatura. In ogni caso i componenti del Comitato esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti.

Nessun compenso potrà essere attribuito ai membri del Comitato, all'infuori del rimborso delle spese vive e documentate, sostenute per l'attività svolta nell'esclusivo interesse dell'Ente.

- Art. 5 -

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- per dimissioni;
- per assenza (dopo tre assenze consecutive e non giustificate alle riunioni);
- per richiesta delle organizzazioni o associazioni che lo hanno designato.

Essa sarà comunicata dal Comitato stesso alla Giunta Comunale, che provvederà alla sostituzione del componente decaduto nel rispetto delle modalità previste dal precedente art. 4

- Art. 6 -

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria: entro il 15 ottobre di ciascun anno per predisporre il programma relativo all'anno successivo, ed entro il 15 aprile per la verifica del programma o per eventuali modifiche ed integrazioni, oltre che per presentare una relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente. Il programma dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale. Il Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza dei due terzi degli stessi. In tutte le altre riunioni ordinarie del Comitato per la validità delle sedute dovrà essere presente la maggioranza dei componenti.

Il Comitato è tenuto a predisporre il programma/bilancio preventivo di ogni singola manifestazione, secondo i principi di veridicità e buona amministrazione. Eventuali disavanzi che dovesse accertare, sia durante la manifestazione che al termine di questa, saranno coperti dall'Amministrazione Comunale, purchè ciò derivi da cause eccezionali e non prevedibili e comunque non derivanti da evidente negligenza del Comitato.

- Art. 7 -

Il Presidente convoca, in seduta straordinaria, il Comitato ogniqualvolta lo ritenga opportuno o qualora ne avanzino formale richiesta almeno tre componenti o su richiesta del Sindaco. Le convocazioni del Comitato, con l'ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno 5 giorni prima della riunione. Qualora si rendesse necessario e secondo le determinazioni del Presidente, le convocazioni potranno essere fatte con qualsiasi mezzo. Alle riunioni ordinarie e straordinarie potrà partecipare di diritto il Sindaco o suo delegato.

- Art. 8 -

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

- Art. 9 -

I verbali di ogni assemblea, ordinaria e straordinaria, dovranno essere tempestivamente trasmessi all'Amministrazione Comunale per tramite dell'Ufficio Segreteria, cui fanno capo tutte le pratiche di ordine amministrativo.

- Art. 10 -

Il comitato di gemellaggio decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha nominato o per motivata decisione della Giunta Comunale.

- Art. 11 -

L'Amministrazione Comunale si impegna a sostenere l'attività del Comitato attraverso le strutture, le attrezzature e i servizi di cui può disporre previa specifiche richieste che dovranno comunque essere concordate fra le parti.

Per le attività di carattere esclusivamente amministrativo, il Comitato potrà avvalersi del supporto del personale del servizio competente del Comune di Auletta.

L'organizzazione ed il coordinamento delle attività relative ai gemellaggi e agli scambi internazionali resta di competenza del Comitato, secondo quanto previsto dall'art. 1.

- Art. 12 -

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.